



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 53 del 03/05/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE TEMPORANEO NELLA VIA CAGLIARI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA SAURO E LA VIA MARX PER IL GIORNO 03/05/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;

VISTI l'istanza pervenuta via mail del 02/05/2023, inoltrata dal richiedente in atti d'ufficio generalizzato, al fine di ottenere la chiusura del tratto della via Cagliari compreso tra la via Sauro e la via Marx per il giorno 03/05/2023, dalle ore 15:00 sino al termine delle operazioni, onde poter eseguire lo scarico del dehor presso l'attività al civico 105;

CONSIDERATO che le operazioni richiedono un tempo limitato per il quale non è opportuno individuare un percorso alternativo al trasporto pubblico;

CONSIDERATO che il trasporto pubblico potrebbe subire un piccolo rallentamento;

CONSIDERATA la necessità di dover interdire temporaneamente al traffico veicolare il tratto in oggetto specificato, per una sicura e agevole operazione;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

il divieto di transito veicolare nel tratto della via Cagliari compreso tra la via Sauro e la via Marx, per il giorno 03/05/2023 dalle ore 15:00 sino al termine delle operazioni, onde permettere una manovra di scarico sicura e agevole del dehor presso l'attività sita al civico 105.



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente al termine dei lavori;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di occupazioni stradali;

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. **SI INFORMANO**

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- Arst Cagliari
- Baire trasporto pubblico Capoterra
- albo pretorio sito istituzionale.



COMUNE DI CAPOTERRA

Capoterra, lì 03/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia